



LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED947' del 13/01/2026

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

1) GESTIONE TFR E IMPOSTA SOSTITUTIVA

1.1) RIVALUTAZIONE TFR ANNO PRECEDENTE

Con l'elaborazione del mese di dicembre, deve essere effettuato il riepilogo del TFR per la generalità dei dipendenti.

Il procedimento da adottare, per riepilogare e rivalutare il TFR, è lo stesso degli anni precedenti: una volta inserito in archivio il coefficiente di rivalutazione relativo al mese di dicembre, è necessario rielaborare i cedolini relativi allo stesso mese. A tale scopo, occorre effettuare le seguenti operazioni:

A) Inserire il coefficiente di rivalutazione relativo al mese di **dicembre 2025**, sul servizio **'Amministratore: Tabella Indici Istat'**, disponibile sul menù Amministratore Paghe. Ricordiamo che il coefficiente **2,31114** deve essere inserito su dicembre sulla colonna **'Rivalutazione'** indicando 5 cifre decimali utilizzando la virgola (,) e non il punto, alla data di decorrenza **'01/01/2025'**.

B) Annullare la condizione di "elaborato" relativa al mese di **dicembre 2025**, tramite la procedura **Annulla Elaborazione Dicembre**, sul menù Amministratore Paghe. Nel campo **'Anno da Annullare'** indicare **'2025'**.

C) Rielaborare il mese di **dicembre 2025**, utilizzando la procedura **Rielaborazione Ditte**, sul menù Amministratore Paghe. Nel campo **'Selezione Cedolini da Rielaborare'** impostare l'opzione **'Rielabora Tutti i Cedolini' ('X')**. Inoltre, occorre abilitare il trasferimento dei tributi sul modello F24, impostando opportunamente le opzioni disponibili nel campo **'Trasferimento Tributi su F24'**. Una volta terminata la rielaborazione, è importante verificare la presenza di eventuali errori: a tale scopo, occorre controllare se è stata generata la stampa **'errelab.RLA'**.

Precisiamo che la procedura **Annulla Elaborazione Dicembre** considera esclusivamente le ditte che hanno dipendenti in forza: a tale riguardo, si fa riferimento al campo **Solo Gestione Inail**, presente sul servizio Ditta – Abilitazione Paghe (comunque non si verificano problemi, se vengono rielaborate anche ditte che non hanno dipendenti in forza).

La procedura **Rielaborazione Ditte**, impostando l'opzione **'X'** nel campo **'Selezione Cedolini da Rielaborare'**, considera anche i cedolini già bollati, mantenendo la condizione di bollato e la numerazione assegnata.

Per ogni cedolino trattato (bollato o non bollato), viene controllato che NON risultino modificati il **netto in busta** ed i **contributi previdenziali** a carico dell'azienda. Se vengono rilevate delle differenze sugli importi in questione, la procedura genera la stampa **'errelab.RLA'**, con l'indicazione dei soggetti per i quali si è verificato il problema. Precisiamo che le aziende segnalate su tale stampa sono state comunque rielaborate: per poter effettuare delle correzioni, occorre togliere manualmente la condizione di "elaborato" e procedere nuovamente ad una rielaborazione.

Da quest'anno, la rielaborazione delle ditte può essere effettuata anche tramite la nuova procedura **Gestione Mensile Paghe**.

Se si utilizza la nuova procedura, occorre comunque effettuare le operazioni indicate ai punti **A** (inserimento coefficiente di rivalutazione) e **B** (annullamento condizione di elaborato tramite la procedura Annulla Elaborazione Dicembre), dopodiché può essere eseguita la procedura Gestione Mensile Paghe. Sulla prima schermata della procedura, occorre selezionare le ditte 'Abilitate all'elaborazione', in relazione al mese di dicembre 2025. Sulla seconda schermata, relativa ai parametri di elaborazione, occorre selezionare l'opzione 'Rielabora tutti i cedolini anche se già bollati' nel campo 'Selezione cedolini', in luogo dell'opzione 'Elaborazione standard' che viene proposta automaticamente; sulla stessa schermata, va lasciato abilitato il trasferimento dei tributi sul modello F24. Anche la nuova procedura verifica se risultano modificati il netto in busta o i contributi a carico dell'azienda, generando eventualmente la stampa 'errelab.RLA'.

Precisiamo, comunque, che non ci sono controindicazioni ad utilizzare la consueta procedura Rielaborazione Ditte, nel caso in cui tale procedura risulti più congeniale per l'Utente.

ATTENZIONE: La stampa 'errelab.RLA' deve essere stampata e/o scaricata in formato pdf subito dopo la rielaborazione, in quanto non è riproducibile tramite successivi lanci della procedura.

Nel caso in cui le buste paga di dicembre siano state elaborate PRIMA dell'aggiornamento Acred945 del 23/12/2025, sulle buste paga relative a rapporti cessati nel mese di dicembre si potrebbe ottenere una differenza sul netto, dovuta alle nuove aliquote delle addizionali comunali rilasciate con il suddetto aggiornamento (in caso di cessazione, le addizionali vengono trattenute immediatamente). Se si verifica tale eventualità, è possibile ottenere il netto precedente impostando la necessaria "forzatura" sulle voci interessate (eventualmente contattare l'assistenza). Naturalmente, le addizionali vengono ricalcolate anche in assenza della cessazione: in tal caso, se dovessero differire da quelle calcolate in precedenza, non provocherebbero alcuna differenza sul netto: le addizionali ricalcolate secondo le nuove aliquote, per i soggetti ancora in forza, verranno trattenute a rate nell'anno successivo e riportate sulla Certificazione Unica relativa all'anno 2025 (CU/2026).

Facciamo presente che una differenza sul netto potrebbe essere dovuta anche alla rettifica rilasciata in data 3/01/2026, in relazione al recupero del trattamento L. 207/2024. Come precisato nell'apposita comunicazione, nei casi interessati dalla rettifica era necessario rielaborare la busta paga; in alternativa, se si preferiva non rielaborare la busta paga, occorre impostare la voce 68G con il valore '1' nel campo Importo Unitario sulle Variazioni Mensili di dicembre, al fine di evitare un diverso netto in busta al momento della rielaborazione dovuta alla rivalutazione del Tfr. Se la differenza sul netto in busta è dovuta alla mancata rielaborazione nei casi segnalati nella comunicazione del 3/01/2026, occorre inserire la voce 68G come indicato nella stessa comunicazione, per poi rielaborare nuovamente la ditta interessata.

Con la rielaborazione del mese di dicembre, oltre alla rivalutazione del Tfr, viene determinato anche il **saldo** della relativa imposta sostitutiva, riportato sul tributo '**1713**' (vedere punto 1.2). Di conseguenza, sulla procedura Rielaborazione Ditte è necessario abilitare il trasferimento dei tributi sul modello F24 (Archivio Tributi).

In presenza di un saldo a credito dell'imposta sostitutiva, l'importo del credito viene trasferito sul codice tributo '**1627**' (ricordiamo che fino all'anno 2023 veniva utilizzato il codice tributo '6781', tuttavia l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ in data 9/10/2024, nella quale è stato precisato che occorre utilizzare il codice tributo '1627').

ATTENZIONE: Per poter aggiornare l'Archivio Tributi in relazione al saldo dell'imposta sostitutiva (tributi 1713 / 1627), al momento della rielaborazione del mese di dicembre, la scadenza del 16/01/2026 deve essere chiusa in modo definitivo, mentre la scadenza del 16/02/2026 non deve essere chiusa (o almeno non in modo definitivo).

Al momento della rielaborazione del mese di dicembre, sulla procedura Rielaborazione Ditte (oppure sulla nuova procedura Gestione Mensile Paghe) è possibile abilitare la stampa della nota contabile riepilogativa annuale; tale stampa può essere prodotta anche successivamente alla rielaborazione. Una volta calcolata la rivalutazione del Tfr, infatti, la nota contabile può essere prodotta nella modalità 'Annuale con Residui': in tal modo, sulla stampa viene indicato l'accantonamento del Tfr esercizio (se accantonato presso l'azienda), costituito dalle quote maturate nell'anno corrente e dalla rivalutazione del fondo relativo all'anno precedente. Inoltre, viene indicata l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta nell'anno di competenza, comprensiva di quella determinata in caso di erogazione del Tfr nel corso dell'anno (già indicata sulle note contabili mensili). Per quanto riguarda le aziende che versano il Tfr al Fondo Tesoreria, viene indicata la rivalutazione dell'importo accantonato presso tale fondo, mentre la corrispondente imposta sostitutiva viene evidenziata in relazione ai soli dipendenti ai quali è stato liquidato il Tfr nel mese di dicembre (per la generalità dei dipendenti delle stesse aziende, l'imposta verrà recuperata con la denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2026).

Ricordiamo che, tramite l'opzione 'Annuale con Residui', vengono evidenziati i ratei residui relativi alla 14° mensilità (se prevista), alle ferie ed ai permessi non usufruiti, con i corrispondenti contributi a carico dell'azienda. Per quanto riguarda il residuo di ferie e permessi, ricordiamo che viene calcolato sulla base delle ore residue complessive risultanti al 31/12/2025, comprensive quindi delle eventuali ore non usufruite derivanti dagli anni precedenti.

Ricordiamo infine che, sulla nota contabile mensile, esiste la possibilità di esporre il costo relativo ai ratei mensili di ferie, permessi, mensilità aggiuntive e Tfr: a tale scopo, occorre utilizzare l'opzione 'Mensile con Ratei'. Quest'ultima modalità è in genere consigliata per calcolare il costo del personale (rispetto al criterio dei "residui"), in quanto consente di rilevare il costo secondo gli stessi criteri devono essere applicati nel calcolo delle deduzioni Irap.

RIEPILOGO DEL TFR PER I DIPENDENTI CESSATI – CASI PARTICOLARI

Riepiloghiamo, di seguito, gli interventi necessari per gestire correttamente il riepilogo del Tfr, in caso di cessazione del dipendente nel mese di dicembre, con particolari condizioni di erogazione del trattamento di fine rapporto.

Nei casi in questione, le operazioni da effettuare in occasione dell'elaborazione del mese di dicembre sono state documentate anche con l'aggiornamento Acred945 del 23/12/2025.

Caso 1 – Cessazione nella seconda metà di dicembre con erogazione del Tfr nello stesso mese

In questo caso, se il Tfr viene liquidato prima della pubblicazione dell'indice Istat di dicembre, la rivalutazione deve essere calcolata su un coefficiente presunto. Per l'elaborazione di dicembre, il coefficiente presunto non va inserito nella tabella degli indici Istat: deve essere invece indicato sulle Variazioni Mensili del dipendente, utilizzando la voce **718** (nella generalità dei casi) oppure **713** (se è stato erogato un anticipo nel corso dell'anno – in tal caso, indicare la differenza rispetto al coefficiente applicato nel mese di erogazione dell'anticipo). Nel caso in cui l'azienda versi il Tfr al Fondo Tesoreria, il coefficiente presunto, relativo al mese di dicembre, deve essere indicato anche sulla voce **71A**.

Ricordiamo che l'indicazione del coefficiente presunto, sulle voci 718 / 713 / 71A, garantisce da eventuali problemi al momento della rielaborazione dei cedolini di dicembre: le buste paga dei dipendenti cessati, sulle quali è stato "forzato" il coefficiente di rivalutazione, non risentono in alcun modo del coefficiente definitivo. Diversamente, se NON sono state utilizzate le voci 718 / 713 / 71A per inserire il coefficiente presunto, consigliamo di contattare l'assistenza per ricevere le indicazioni necessarie, PRIMA di rielaborare il mese di dicembre.

Caso 2 – Cessazione nel mese di dicembre con erogazione del Tfr nell'anno successivo

In questo caso, con l'elaborazione del mese di dicembre deve essere effettuato il riepilogo e la rivalutazione del Tfr, nonostante l'erogazione dello stesso Tfr avvenga nell'anno successivo. Il riepilogo del Tfr è necessario ai fini contabili e, inoltre, serve a determinare sia la rivalutazione che la corrispondente imposta sostitutiva.

Per effettuare il riepilogo del Tfr senza erogarlo, occorre inserire la voce **710** sulle Variazioni Mensili di dicembre, selezionandola dall'elenco delle voci disponibili al punto 3.5, in corrispondenza dell'opzione '**Effettua il riepilogo del Tfr senza liquidazione**' (viene riportato il valore '**2**' nel campo Quantità della stessa voce).

Nel caso in cui, sulle Variazioni Mensili di dicembre, fosse stata precedentemente impostata la voce 710 con l'opzione 'Blocca la liquidazione del Tfr' (corrispondente al valore '-1' nei campi Importo Unitario e Importo Totale), sarà necessario prima cancellare la voce in questione e poi reinserirla secondo la modalità sopra descritta.

NOTA: Relativamente ai rapporti di lavoro cessati il 31 dicembre, se si intende applicare la tassazione sul Tfr in vigore nell'anno successivo, ricordiamo che occorre erogare lo stesso Tfr con la busta paga del mese di gennaio.

RATEIZZAZIONE DEL TFR

Ricordiamo che è disponibile un metodo automatico di **rateizzazione del Tfr**, tramite il quale è possibile liquidare il Tfr suddividendolo in più "rate", nei mesi successivi alla cessazione (aggiornamento di ottobre 2016 Acred623).

Nel caso in cui la rateizzazione del Tfr sia stata attivata nel mese di dicembre, impostando la voce **75N** sulle presenze dello stesso mese, con l'elaborazione del cedolino di dicembre il Tfr sarà rivalutato utilizzando l'indice Istat di novembre se la cessazione è avvenuta entro il 15 dicembre, oppure utilizzando l'indice di dicembre se la cessazione è avvenuta dopo il 15 dicembre. Per i rapporti cessati nella seconda metà di dicembre, nel caso in cui sia stata impostata la voce 75N, occorre effettuare il procedimento di rivalutazione descritto ai precedenti punti A / B / C: l'importo del Tfr da erogare a rate risulterà perciò aumentato a causa della rivalutazione. Tuttavia, sebbene si tratti di rapporti cessati, il netto in busta non cambierà a seguito della rielaborazione del mese di dicembre, in quanto la voce 75N provvede a bloccare l'erogazione del Tfr.

Per quanto riguarda i rapporti cessati nei mesi precedenti a dicembre, sui quali è stata attivata la rateizzazione del Tfr impostando la voce **75N** nel mese di cessazione, ricordiamo che NON occorre elaborare il mese di dicembre per effettuare il riepilogo del Tfr (tale operazione era invece necessaria con il vecchio metodo di rateizzazione).

È comunque possibile che, nel mese di dicembre, si debba erogare una rata di Tfr tramite la voce **75R**. A tale proposito, ricordiamo che, sulla busta paga di dicembre, viene sempre effettuato il conguaglio fiscale: nella situazione sopra descritta, quindi, occorre bloccare il conguaglio fiscale, selezionando la voce **605** dall'elenco delle voci disponibili al punto 4.1 'Conguaglio anno corrente', in corrispondenza dell'opzione 'Blocca il conguaglio'.

Infine, precisiamo che, se si sta ancora erogando un Tfr rateizzato con il vecchio metodo non automatico (voce 722), occorre elaborare il cedolino di dicembre per effettuare il riepilogo del Tfr: a tale scopo vanno impostate le voci 710 con l'opzione 'Effettua il riepilogo del Tfr senza liquidazione' e 605 con l'opzione 'Blocca il conguaglio'.

1.2) SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR

Con la rielaborazione del mese di dicembre (precedente punto 1.1), viene determinato l'importo complessivamente dovuto a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr. Da tale importo viene sottratto l'acconto già versato alla scadenza del 16 dicembre: la differenza corrisponde al saldo a debito o a credito.

L'importo del saldo viene trasferito sull'Archivio Tributi, utilizzando il codice tributo **'1713'** se a debito oppure il codice tributo **'1627'** se a credito, in entrambi i casi con data scadenza **16/02/2026**.

Relativamente al codice tributo **'1627'**, precisiamo che viene utilizzato in compensazione esclusivamente con i tributi a debito relativi alle ritenute di competenza dello stesso anno (2025), qualora i tributi in questione siano presenti alla scadenza del 16/02 dell'anno successivo (tale eventualità si presenta soltanto per le aziende che adottano il criterio di "cassa"). In questo caso, la compensazione viene limitata rispetto alla capienza dei suddetti tributi a debito.

Inoltre, il codice tributo **'1627'** viene trasformato automaticamente nel codice tributo **'6781'** a partire dalla prima scadenza dell'anno successivo in cui non sono presenti tributi a debito relativi alle ritenute fiscali dello stesso anno di competenza (quindi già dal 16/02/2026 per le aziende che adottano il criterio di "competenza"). In questo caso, la compensazione viene effettuata rispetto a tutti i tributi a debito disponibili, secondo le regole previste per il tributo **'6781'**.

Il suddetto criterio è conforme a quanto indicato nella FAQ pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 9/10/2024.

Ricordiamo inoltre che, qualora l'azienda abbia un credito residuo derivante dall'anticipo di tassazione sul Tfr (versato negli anni 1997/1998) ed il saldo dell'imposta sostitutiva risulti a debito (tributo **'1713'**), viene generato anche il tributo **'1250'** con la quota del credito residuo necessaria a compensare il tributo **'1713'**.

Sulla Nota Contabile, se prodotta nella modalità 'Mensile con Ratei' / 'Mensile con Residui' / 'Annuale con Residui', viene indicato il valore dell'imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione del Tfr effettuata sul mese di dicembre, oltre allo storno dell'importo già versato a titolo di acconto. I dati in questione vengono riportati esclusivamente sulla Nota Contabile generata a livello di ditta (sulle stampe prodotte a livello di centro di costo o di dipendente viene comunque riportata l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta, come indicato al precedente punto 1.1).

Sulle aziende che versano il Tfr al Fondo Tesoreria, il saldo dell'imposta sostitutiva a carico del Fondo viene versato unitamente al saldo dell'imposta sulla rivalutazione del Tfr rimasto in azienda. L'imposta sostitutiva a carico del Fondo sarà recuperata sulla denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio (o di gennaio, in caso di liquidazione del Tfr in tale mese). Nel caso in cui il Tfr accantonato al Fondo Tesoreria venga erogato nel mese di dicembre, l'imposta sostitutiva viene recuperata sulla denuncia Uniemens relativa allo stesso mese. Ricordiamo che la rivalutazione del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria viene esposta sulla stessa denuncia UniEmens tramite la quale viene recuperata l'imposta sostitutiva (quindi sulla denuncia relativa al mese di dicembre / gennaio / febbraio, secondo i criteri sopra descritti).

ATTENZIONE: Per le aziende cessate o comunque non elaborate nel mese di dicembre, per le quali deve essere versato il saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, valgono le stesse avvertenze comunicate in occasione del versamento dell'acconto (aggiornamento Acred943 del 25/11/2025). Per tali aziende, occorre inserire il tributo 1713 sul servizio 'Tributi per Competenza' (menù Archivio Tributi), generando poi la stampa del modello F24 ed eventualmente il file per l'invio telematico dal servizio 'Tributi per Scadenza'.

Inoltre, sulle aziende eventualmente non elaborate nel mese di novembre, occorre verificare l'importo del saldo dell'imposta sostitutiva, nel caso in cui le stesse aziende vengano poi elaborate nel mese di dicembre.

1.3) PROSPETTI RIEPILOGATIVI DEL TFR

È possibile stampare il listato riepilogativo del Tfr da utilizzare ai fini contabili, ed eventualmente anche il prospetto dettagliato del Tfr per dipendente (quest'ultimo solo nel caso in cui si intenda consegnarlo ai dipendenti).

Per produrre le stampe in questione, utilizzare la procedura **Stampa Mensile Ditte** in riferimento al mese di dicembre: nel campo 'Prospetto e Riepilogo Tfr' selezionare '**S**' ("Stampa prospetto e riepilogo"), impostando le ulteriori opzioni che si intendono adottare sulla finestra relativa al campo 'Opzioni per stampe Tfr'.

Vengono prodotte le stampe '**listato.tfr.STA**', corrispondente al riepilogo contabile del Tfr, e '**prospetto.tfr.STA**', che consiste nel prospetto dettagliato a livello di singolo dipendente.

Relativamente al **prospetto per dipendente**, se lo si vuole stampare per tutti i dipendenti in forza al 31/12, occorre abilitare l'opzione 'Considera anche i dipendenti senza erogazione di Tfr nel mese', sulla finestra 'Opzioni per stampe Tfr'.

Sempre in merito al prospetto a livello di dipendente, viene compilato un diverso modello per ogni singola erogazione di Tfr, con l'indicazione dell'Irpef a tassazione separata, oltre ovviamente al modello relativo all'accantonamento di fine anno. Ricordiamo che il prospetto del Tfr può essere stampato anche con cadenza mensile, per quanto riguarda i soli dipendenti ai quali è stato erogato il trattamento di fine rapporto, sia titolo di anticipo che di liquidazione.

Relativamente al **riepilogo contabile**, sulla finestra 'Opzioni per stampe Tfr' sono disponibili le seguenti opzioni:

- Esposizione della quota accantonata a fine anno: consente di scegliere se la quota accantonata a fine anno deve essere indicata al netto oppure al lordo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione; è anche possibile scegliere di non indicare la quota accantonata a fine anno (viene comunque riportato il monte Tfr aggiornato).
- Raggruppamento per centro di costo: consente di ordinare i dipendenti per centro di costo e calcola i totali parziali a livello di centro. Occorre tenere presente che i dati relativi ad un dipendente possono venire ripartiti tra due o più centri di costo, se il centro al quale risulta agganciato varia nel corso dell'anno. Abilitando tale opzione, non vengono prodotti i prospetti dettagliati a livello di singolo dipendente.
- Riporta dati anni precedenti: se abilitata, riporta in stampa alcuni dati aggiuntivi relativi agli anni precedenti (anticipi erogati e quote versate alla previdenza complementare); precisiamo che i dati in questione vengono riportati su un rigo aggiuntivo, non incolonnati con gli altri dati, per i soli dipendenti interessati.
- Considera rivalutazione presunta: non produce alcun effetto sui riepiloghi contabili di fine anno.

Per quanto riguarda il riepilogo contabile del Tfr, occorre tenere presente che i dati riportati sulla stampa sono relativi all'intero anno di competenza. Di conseguenza, è possibile trovare un riscontro rispetto alla Nota Contabile solo se quest'ultima viene prodotta utilizzando l'opzione 'Annuale con Residui'. Ricordiamo che, per i dipendenti cessati nel corso dell'anno (compreso il mese di dicembre), non viene compilata la colonna della quota accantonata a fine anno, indipendentemente dal fatto che il Tfr sia stato già corrisposto oppure venga erogato nell'anno successivo.

Ricordiamo che il Tfr versato ai fondi di previdenza complementare viene opportunamente evidenziato, sia sul prospetto contabile a livello di ditta, sia sul prospetto generato a livello di singolo dipendente.

Sul riepilogo contabile, inoltre, viene evidenziato separatamente il Tfr versato al Fondo Tesoreria (aggiornamento di ottobre 2007 Acred322). Vengono inoltre evidenziate le quote di Tfr a carico Inps, maturate a seguito di eventuali contratti di solidarietà (aggiornamenti di giugno e agosto 2013 Acred503 / Acred507).

In presenza del Fondo Tesoreria, è prevista la stampa di due righe distinte per ciascun dipendente: una relativa al Tfr rimasto in azienda, identificato dalla sigla '**D**', ed una per il Tfr versato al Fondo Tesoreria (gestito per conto dell'Inps), identificato dalla sigla '**I**'. Ovviamente, per le aziende che non versano il Tfr al Fondo Tesoreria verrà prodotta una sola riga per ciascun dipendente, riportando sempre la sigla '**D**'.

Relativamente ai contratti di solidarietà, viene prodotta un'eventuale riga aggiuntiva, con l'indicazione delle quote di Tfr a carico Inps, maturate in proporzione alle ore di assenza per solidarietà.

Sul prospetto generato a livello di dipendente, invece, non viene fatta alcuna distinzione tra la parte di Tfr a carico della ditta e quella eventualmente gestita o erogata per conto dell'Inps. A tale proposito, ricordiamo che il versamento del Tfr al Fondo Tesoreria, o la diversa gestione del Tfr derivante dai contratti di solidarietà, non producono alcun effetto economico nei confronti del dipendente.

2) AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Col presente aggiornamento viene rilasciata la gestione dell'Autoliquidazione Inail 2025-2026, sulla base delle indicazioni fornite nei documenti '*Guida all'Autoliquidazione*' e '*Istruzione Operativa*' pubblicati sul sito Inail.

Di seguito, sono elencate le principali variazioni relative alla gestione dell'Autoliquidazione Inail 2025-2026:

- La percentuale della riduzione artigiani L. 296/2006 è stata portata a **5,07%** per l'anno 2025 (regolazione).
- Gli importi del premio speciale artigiani sono stati aggiornati per la regolazione 2025 e la rata 2026.
- Le retribuzioni convenzionali dei soci e familiari di imprese non artigiane sono state aggiornate per l'anno 2025.
- Le prime due cifre del codice relativo ai contributi associativi sono diventate '**66**' (da '**65**' dello scorso anno).
- Le basi di calcolo vengono fornite dall'Inail solo in formato JSON (oltre alla versione stampabile in formato pdf).
- Per i parasubordinati che non hanno percepito compensi nel periodo settembre – dicembre 2025, viene ricalcolato automaticamente l'adeguamento al minimale e massimale annui.

Precisiamo che, con il termine "*posizione Inail*", si intende la combinazione PAT / Tariffa / Inquadramento.

Come negli anni precedenti, per l'Autoliquidazione 2025-2026 si continua a NON applicare le seguenti gestioni: riduzione L. 147/2013, sconto edili, addizionale amianto, premio silicosi / asbestosi. Ricordiamo che i campi relativi alle suddette gestioni sono comunque previsti sui servizi dell'Autoliquidazione (alcuni anche nelle basi di calcolo).

Inoltre ricordiamo che, sul servizio Ditta – Posizioni Inail, sono disponibili i seguenti campi:

- 'Descrizione', che può essere compilata a discrezione dell'Utente, per individuare a cosa si riferisce la posizione (la descrizione è visibile sulle finestre di selezione delle posizioni Inail e sui servizi dell'Autoliquidazione).
- 'Esclusione da invio telematico', che consente di escludere la posizione Inail dall'invio telematico della denuncia salari. Nei casi previsti (presenza del solo nucleo artigiano, se non è stata versata la rata del premio dipendenti nell'anno precedente) la casella deve essere barrata PRIMA di utilizzare le procedure di conversione dall'anno precedente e generazione dei dati dagli archivi Paghe (punto 2.1).

Ricordiamo infine che, per effetto della riclassificazione delle tariffe avvenuta con l'Autoliquidazione 2018-2019, è possibile che alcune posizioni Inail siano presenti più volte in archivio, in quanto derivanti dall'accorpamento di precedenti PAT o tariffe (aggiornamenti di aprile 2019 Acred718 / 719). In tale situazione, il servizio di importazione delle basi di calcolo (punto 2.3) aggiorna automaticamente tutte le occorrenze della stessa posizione. A tale riguardo, facciamo presente che non occorre intervenire sulle posizioni duplicate per escluderle dall'invio telematico della denuncia salari, in quanto la procedura di generazione del file da inviare (punto 2.4) provvede ad "accorpare" automaticamente i dati su un'unica posizione, secondo lo stesso criterio già previsto negli anni precedenti.

2.1) GENERAZIONE AUTOLIQUIDAZIONE 2025 – 2026

Come negli anni precedenti, per generare l'Autoliquidazione 2025-2026 occorre innanzitutto lanciare le procedure 'Conversione Inail da anno precedente' (punto A) e 'Generazione Inail da archivi Paghe' (punto B).

Dopo aver eseguito entrambe le procedure suddette, è possibile importare le basi di calcolo Inail tramite il servizio 'Importazione basi di calcolo Inail' (successivo punto 2.3). In alternativa all'importazione, rimane possibile aggiornare manualmente i tassi e le altre informazioni sui servizi dell'Autoliquidazione.

Le procedure si trovano sul menù **Amministrazione del Personale** → menu **Autoliquidazione Inail** → **Procedure di elaborazione e stampa**, e devono essere lanciate nel seguente ordine:

A) Conversione Inail da anno precedente: nel campo Anno di Competenza indicare '**2025**'.

Vengono riportati, sull'autoliquidazione dell'anno corrente, i seguenti dati rilevati dall'autoliquidazione dell'anno precedente: rata anticipata, nucleo artigiano, abilitazione riduzioni, contributi associativi.

Vengono anche predisposti i tassi relativi alla regolazione 2025 ed alla rata 2026, effettuando una storicizzazione in data **01/01/2025** sul servizio **Ditta – Posizioni Inail**. A tale scopo, viene rilevato il tasso relativo alla rata 2025 (presente nel campo Tasso Rata in corrispondenza dell'Anno di Competenza '2024'). Il tasso in questione viene riportato nel campo Tasso Regolazione, mentre nel campo Anno di Competenza viene impostato '**2025**', storicizzando in data 01/01/2025. Se la posizione Inail risulta già storicizzata sull'anno 2025, la modifica viene effettuata direttamente sulla versione esistente. Nel caso in cui i tassi relativi all'anno 2025 siano già presenti (campo Anno di Competenza valorizzato a '2025'), la procedura non effettua alcuna variazione sul servizio **Ditta – Posizioni Inail**.

Ricordiamo che l'operazione relativa alla "storicizzazione" dei tassi sulle posizioni Inail NON può essere ripetuta: una volta effettuata, i tassi possono essere variati soltanto manualmente o, in alternativa, importandoli dalle basi di calcolo, tramite il servizio descritto al successivo punto 2.3.

Il campo Conversione Dichiarazioni consente di scegliere come ci si deve comportare in presenza di autoliquidazioni "non definitive". Consigliamo di lasciare impostare le opzioni di "default" (attribuite anche se il campo risulta non compilato): in tal modo vengono convertite le sole denunce "definitive" dell'anno precedente ed eventuali denunce "non definitive" presenti sull'anno corrente vengono preventivamente eliminate.

Come negli anni precedenti, la procedura prevede le opzioni per definire le modalità di versamento sul modello F24. È possibile richiedere il versamento separato dei contributi associativi (per evitare le compensazioni con eventuali crediti) e/o produrre una delega F24 unificata tra l'Autoliquidazione e le Paghe. Ricordiamo che, se si richiede la delega F24 unificata con le Paghe, occorre "coordinare" il versamento dell'Inail con le elaborazioni mensili delle Paghe. Inoltre, in tale condizione la delega deve essere prodotta tramite la procedura 'Stampa Modello F24' sul menù Amministrazione del Personale (oppure tramite le procedure dell'Archivio Tributi). Infine, l'opzione relativa alla delega unificata NON deve essere utilizzata per le aziende che non vengono elaborate sulle Paghe (aziende cessate nell'anno oppure gestite esclusivamente ai fini Inail): la verifica di tale condizione rimane a carico dell'Utente.

La procedura genera la stampa '**conversione.INA**', da stampare in formato A4 compresso a **17**.

Sulla stampa, per ogni posizione Inail viene indicata la storicizzazione effettuata in data 01/01/2025 (o l'eventuale modifica, se la posizione risulta già storicizzata sul 2025), i tassi convertiti dall'anno precedente ed eventuali segnalazioni bloccanti o non bloccanti.

B) Generazione Inail da archivi Paghe: nel campo Anno di Competenza indicare '**2025**'.

La procedura trasferisce le somme imponibili dagli archivi Paghe ai servizi dell'Autoliquidazione Inail.

In generale, non occorre compilare il campo Trattamento Dati, in quanto, nella modalità impostata automaticamente, vengono generati o aggiornati i dati sulle denunce trattate, escludendo le denunce già definitive. Le altre opzioni disponibili consentono invece di aggiornare anche le denunce definitive (da utilizzare solo in condizioni particolari, su indicazione dell'assistenza), oppure generare soltanto le stampe (se occorre riprodurle a posteriori).

La procedura riporta automaticamente, sui servizi dell'Autoliquidazione, le retribuzioni imponibili, le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti ed alcune retribuzioni soggette a sconto.

Se la posizione Inail trattata risulta esclusa dall'invio telematico (tramite l'apposita opzione descritta nei paragrafi precedenti), viene emessa una segnalazione non bloccante.

Per la generalità dei lavoratori dipendenti, l'imponibile Inail viene rilevato dalle buste paga elaborate relative all'anno di competenza (in alternativa, lo stesso imponibile può essere stato inserito sul servizio Cedolini – Anno Corrente). Per quanto riguarda i dipendenti, l'imponibile Inail è sempre riportato sulla voce **510**.

Ricordiamo che le retribuzioni relative ad apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87 non devono essere riportate sulle denunce: tali retribuzioni, quindi, vengono automaticamente escluse dalla procedura di generazione dei dati.

Fanno eccezione gli apprendisti provenienti da liste di mobilità o beneficiari del trattamento di disoccupazione, che vengono assoggettati secondo gli stessi criteri previsti per i dipendenti qualificati (circolare Inail n. 27 del 24/05/2013). Ricordiamo che gli apprendisti in questione sono attualmente individuati dai codici '070' / '071' (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707) nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento.

Nelle retribuzioni parzialmente esenti vengono riportati gli imponibili relativi alle assunzioni L. 92/2012 con esenzione al 50% (ultracinquantenni o donne), individuati dal codice '**55**' nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. Ricordiamo che, per attribuire il codice tipo retribuzione richiesto sull'Autoliquidazione, è disponibile un apposito campo sulla finestra Ulteriori Dati Inps del servizio Dipendente – Inquadramento: tale codice (da '**H**' a '**Y**') deve essere indicato nel campo Codice Agevolazione L. 92/2012. Nel caso in cui quest'ultimo campo non risulti compilato, la procedura di generazione riporta comunque il codice '**H**', emettendo una segnalazione sia sulla stampa degli imponibili che su quella degli errori. Se si ottiene tale segnalazione, è possibile indicare il codice corretto sul servizio 'Retribuzioni' dell'Autoliquidazione Inail, oppure compilare il campo Codice Agevolazione L. 92/2012 sulla finestra Ulteriori Dati Inps e lanciare nuovamente la procedura 'Generazione Inail da archivi Paghe'.

Ricordiamo che la maggiore agevolazione spettante per assunzione di "donne svantaggiate" prevista dalla L. 197/2022, non si applica ai premi Inail. Nell'anno di competenza 2025, la suddetta agevolazione può riguardare le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato avvenute nel secondo semestre dell'anno 2023, in quanto per tali casistiche la durata dell'agevolazione è di 18 mesi (aggiornamento di luglio 2023 Acred864).

Per i soggetti interessati dalla suddetta agevolazione (codici '**111**' / '**112**' / '**113**' nel campo Ulteriori Specifiche sul servizio Dipendente – Inquadramento), ai fini Inail viene applicato automaticamente lo stesso trattamento previsto per le assunzioni L. 92/2012. Di conseguenza, anche per questi casi vengono generate le retribuzioni esenti al 50%, con il codice agevolazione da '**H**' a '**Y**' rilevato dal campo Codice Agevolazione L. 92/2012, finestra Ulteriori Dati Inps.

Nel caso in cui, seguendo una diversa interpretazione, si ritenga opportuno non attribuire neppure l'esenzione al 50% in presenza della maggiore agevolazione L. 197/2022, è possibile intervenire sul servizio 'Retribuzioni', annullando le retribuzioni esenti relative a tale agevolazione. Ricordiamo che la procedura 'Generazione Inail da archivi Paghe' produce la stampa delle retribuzioni a livello di dipendente, con l'indicazione anche delle retribuzioni esenti.

Nelle retribuzioni soggette a sconto vengono riportati automaticamente gli imponibili relativi alle assunzioni per sostituzione di maternità, individuate dal codice '82' nel campo 'Situazione Contributiva' del servizio Dipendente – Inquadramento. Tali retribuzioni sono riportate sia sulla regolazione 2025 che sulla rata 2026.

Per i collaboratori e amministratori che percepiscono un compenso, l'imponibile Inail viene rilevato dalla voce **554**.

Ricordiamo che tale imponibile viene adeguato al minimale ed al massimale in fase di conguaglio annuale (mese di dicembre o mese di cessazione). Vengono considerate anche le voci **561** (eventuale conguaglio su imponibile eccedente il massimale) e **107** (se inserita dall'utente per decurtare l'eventuale imponibile relativo all'anno precedente).

Per l'anno 2025, i valori del minimale e del massimale sono stati indicati nella circolare Inail n. 48 del 18/09/2025; tali valori sono stati rilasciati con l'aggiornamento di settembre 2025 Acred936 e sono validi per l'intero anno:

- minimale mensile E. 1.702,23 per i mesi da gennaio a dicembre;
- massimale mensile E. 3.161,28 per i mesi da gennaio a dicembre.

Per i collaboratori e gli amministratori che non hanno percepito compensi nel periodo settembre – dicembre 2025, viene effettuato automaticamente il conguaglio rispetto ai nuovi valori del minimale e del massimale, tramite la procedura 'Generazione da archivi Paghe', emettendo un'apposita segnalazione sulla stampa degli errori.

Precisiamo che nell'imponibile Inail relativo al mese di dicembre è stata inclusa l'eventuale differenza derivante dal conguaglio dei fringe-benefit. Ricordiamo che, sulla busta paga di dicembre, la differenza di imponibile da considerare ai fini contributivi è riportata nel campo Importo Unitario delle voci 4D3 e/o 4D4 (aggiornamento di dicembre 2025 Acred945): tale differenza è stata sommata o sottratta dall'imponibile Inail dello stesso mese di dicembre.

Precisiamo, inoltre, che il conguaglio dei fringe-benefit non ha alcun effetto sui soggetti per i quali viene applicato un imponibile Inail convenzionale (part-time, dirigenti). Per i collaboratori e gli amministratori, la differenza derivante dal conguaglio dei fringe-benefit viene considerata fino a capienza del minimale e del massimale annuo.

Relativamente ai dirigenti ed ai soggetti gestiti solo ai fini Inail, l'imponibile viene calcolato automaticamente dalla procedura 'Generazione da archivi Paghe', sulla base dei valori convenzionali in vigore nell'anno di competenza.

Per l'anno 2025, tali valori sono indicati nella circolare Inail n. 48 del 18/09/2025, e sono validi per l'intero anno.

- Dirigenti: viene calcolato l'imponibile convenzionale sulla base del valore giornaliero di E. 126,451 valido per l'intero anno. Il numero di giorni viene rilevato dalle buste paga, limitandolo ad un massimo di 25 giorni mensili.

- Soggetti gestiti solo ai fini Inail: l'imponibile convenzionale viene determinato moltiplicando il numero di giorni utili per un valore convenzionale giornaliero. Per determinare il numero di giorni, si considerano esclusivamente le date di inizio e fine rapporto, rilevandole dal servizio Dipendente – Anagrafico. Il numero di giorni viene limitato ad un massimo di 25 mensili. Ricordiamo che, per tali soggetti, non occorre elaborare le buste paga.

Relativamente all'anno 2025, si applicano i seguenti valori convenzionali giornalieri:

- soci e collaboratori di imprese non artigiane: E. 68,089 da gennaio a dicembre (valido per l'intero anno);
- partecipanti impresa familiare non artigiana: E. 68,3627 da gennaio a dicembre (valido per l'intero anno).
- Le seguenti sedi Inail applicano valori particolari per i soci e collaboratori di imprese non artigiane:
 - valori giornalieri stabiliti a livello provinciale (validi per l'anno 2025): Bergamo E. 59,37, Milano E. 59,77, Lodi E. 59,77, Pavia E. 62,72;
 - valore giornaliero corrispondente al minimale dei dipendenti (E. 57,32 per l'anno 2025): Torino, Ravenna, Forlì (nel caso di Ravenna e Forlì solo per i soggetti classificati come "soci").

Precisiamo che i valori a livello provinciale vengono aggiornati in presenza di disposizioni ufficiali pubblicate sul sito Inail (al momento, risultano pubblicati i valori delle regioni Piemonte e Lombardia) oppure comunicateci direttamente dai clienti interessati (sulla base di accordi non pubblicati sul sito Inail).

Per i tirocinanti, l'imponibile viene determinato sulla base del numero di giorni ai fini Inail presenti sui cedolini elaborati (voce 100), applicando gli stessi valori convenzionali previsti per i soci e collaboratori di aziende non artigiane (aggiornamento di marzo 2018 Acred685). Precisiamo che tale calcolo viene effettuato automaticamente dalla procedura 'Generazione da archivi Paghe', anche per quanto riguarda i tirocinanti part-time o in forza presso aziende artigiane (per tali soggetti, quindi, il valore dell'imponibile Inail non viene rilevato dalle buste paga).

Ovviamente, sull'Autoliquidazione vengono considerati i soli tirocinanti che risultano assoggettati ad Inail.

Tramite il campo 'Criteri particolari', disponibile sul servizio Dipendente – Inquadramento, è possibile impostare le seguenti modalità di calcolo dell'imponibile ai fini dell'Autoliquidazione Inail:

- 'Amministratori su convenzionale', da impostare nel caso in cui si intenda applicare, agli amministratori (o altri parasubordinati) che percepiscono un compenso, lo stesso imponibile convenzionale previsto per i soci e collaboratori familiari di aziende non artigiane. Utilizzando tale opzione, l'imponibile Inail viene rideterminato sulla base delle sole date di assunzione e cessazione, indipendentemente dall'importo dei compensi corrisposti e dalla presenza di cedolini elaborati (non viene quindi considerata la voce 554).

- **'Soggetti solo Inail su mesi elaborati'**, da impostare nel caso in cui, per i soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di aziende non artigiane), si intenda rilevare il numero di giorni dai cedolini elaborati nel corso dell'anno. Il numero di giorni viene utilizzato per calcolare l'imponibile convenzionale, applicando i valori giornalieri previsti. Ricordiamo che, per i soggetti in questione, non occorre elaborare i cedolini (in quanto sono esclusi dal LUL) ed il numero di giorni viene determinato in base alle date di assunzione e cessazione. Tuttavia, se vengono elaborati i cedolini (eventualmente indicando i giorni ai fini Inail nel campo Quantità della voce 100), è possibile utilizzare la nuova opzione, se si intende calcolare l'imponibile convenzionale sulla base dei giorni indicati sugli stessi cedolini.

Ricordiamo che la procedura 'Generazione Inail da archivi Paghe' trasferisce anche la condizione di posizione Inail **'Esclusa dall'invio telematico'**, dal servizio **Ditta – Posizioni Inail** al servizio **Retribuzioni** dell'Autoliquidazione Inail.

Tale condizione va impostata, alle condizioni previste, sulle posizioni Inail relative al solo nucleo artigiano. Precisiamo inoltre che, al momento della generazione del file per l'invio telematico, la condizione di esclusione viene rilevata esclusivamente dal servizio **'Retribuzioni'** dell'Autoliquidazione Inail.

La procedura 'Generazione Inail da archivi Paghe' genera le seguenti stampe:

- **'Inail.imponibile.INA'**: elenco stampabile dei dipendenti, dei collaboratori e degli altri soggetti gestiti ai fini Inail. Viene indicata la retribuzione imponibile e le eventuali quote esenti o soggette a sconto, segnalando la ripartizione in percentuale su altre posizioni (nel caso in cui sia stata impostata a livello di dipendente).
- **'Inail.imponibile.csv'**: report in formato csv, con l'elenco dei dipendenti, dei collaboratori e degli altri soggetti gestiti ai fini Inail. Viene indicata la retribuzione imponibile e le quote esenti o soggette a sconto, eventualmente ripartite in percentuale su altre posizioni (se la ripartizione è stata impostata a livello di dipendente). Per ogni posizione Inail viene riportata una riga aggiuntiva con i totali delle suddette retribuzioni.
- **'Inail.errori.INA'**: elenco delle segnalazioni e degli errori rilevati; viene segnalata anche l'eventuale condizione (errata) di ripartizione impostata a livello sia di dipendente che di posizione.
- **'Inail.ripartizione.INA'**: elenco delle posizioni Inail con ripartizione in percentuale delle retribuzioni, nel caso in cui siano state impostate a livello di posizione (in tale ipotesi, ricordiamo che le percentuali non possono essere indicate anche a livello di dipendente e la ripartizione deve riferirsi all'intero anno).

Precisiamo che l'imponibile riportato su **'Inail.imponibile.INA'** e **'Inail.imponibile.csv'**, per i parasubordinati, comprende l'eventuale differenza derivante dall'adeguamento al minimale e massimale annui, qualora tali valori vengano ricalcolati per assenza di compensi nel periodo da settembre a dicembre 2025 (vedere paragrafi precedenti). Nei casi in questione, sulla stampa **'Inail.errori.INA'** viene segnalato che è stato effettuato il ricalcolo del minimale e del massimale.

Su entrambe le procedure sopra descritte, è possibile selezionare le sole ditte abbinate all'utente che lancia la procedura. A tale scopo, il campo relativo alla selezione della zona è stato rinominato 'Zona / Utente' e, nella relativa finestra, è stata aggiunta la casella 'Seleziona le sole ditte attribuite all'Utente'.

Precisiamo che la zona viene rilevata dal servizio Ditta – Azienda, nella versione valida al 31/12 dell'anno di competenza. L'utente abbinato alla ditta viene invece rilevato dal servizio Ditta – Abilitazione (se risulta attivo e compilato il campo 'Utente per elaborazione'), sempre nella versione valida al 31/12 dell'anno di competenza.

Premio speciale artigiani

Il premio speciale artigiani è gestito nella sezione 'Soggetti autonomi artigiani' del servizio Base Premi. Ricordiamo che i premi unitari devono essere indicati **al lordo** delle eventuali riduzioni (compresa la riduzione Legge 296/2006).

La procedura 'Conversione Inail da anno precedente' compila la suddetta sezione partendo dalle informazioni presenti sull'Autoliquidazione dell'anno precedente. Gli importi del premio vengono aggiornati sulla base dei valori relativi all'anno di competenza 2025, riportandoli sia sulla regolazione 2025 che sulla rata 2026. Naturalmente, il premio artigiani deve essere poi aggiornato rispetto a quanto indicato nelle basi di calcolo comunicate dall'Inail.

Riduzione artigiani Legge 296/2006

Con il presente aggiornamento, per la riduzione L. 296/2006 viene applicata la percentuale del **5,07%** (anno 2025).

Ricordiamo che la suddetta riduzione può essere applicata solo sulla **regolazione**, non sulla rata.

Per applicare la riduzione L. 296/2006, sul servizio Base Premi deve essere presente il codice '127 – Riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/06', nella sezione Agevolazioni – Regolazione.

In presenza del codice '127', nella stessa sezione non deve essere indicata alcuna percentuale, mentre deve risultare barrata almeno una delle seguenti caselle (il servizio effettua un controllo in tal senso):

- 'Riduzione L. 296/2006 premio dipendenti' per attivare la riduzione sul premio dipendenti;
- 'Riduzione L. 296/2006 premio speciale artigiani' per attivare la riduzione sul premio speciale artigiani.

Ricordiamo che, sulle basi di calcolo fornite dall'Inail, la riduzione L. 296/2006 può essere presente in corrispondenza del solo premio dipendenti, oppure del solo premio speciale artigiani. Di conseguenza, sul servizio Base Premi occorre abilitare il calcolo della riduzione distintamente su ciascuno dei due premi, barrando le corrispondenti caselle.

Il tipo agevolazione '**127**' viene attribuito tramite la procedura Conversione Inail da anno precedente, nel caso in cui sull'Autoliquidazione dell'anno precedente sia stata barrata (sul servizio Risultato) la casella relativa alla **certificazione** della riduzione artigiani per la regolazione 2025.

In tale condizione, le caselle 'Riduzione L. 296/2006 premio dipendenti' e 'Riduzione L. 296/2006 premio speciale artigiani' vengono barrate come sull'Autoliquidazione dell'anno precedente. Nel caso in cui l'agevolazione '127' non fosse presente nell'anno precedente, vengono barrate entrambe le caselle (quindi una casella va disabilitata se la riduzione non si applica ad entrambi i premi).

Naturalmente, occorre verificare che le basi di calcolo comunicate dall'Inail riportino la riduzione Legge 296/2006, intervenendo eventualmente sul servizio Base Premi per apportare le variazioni necessarie.

Ricordiamo che, sul servizio 'Risultato', è presente il campo relativo alla certificazione dei requisiti per beneficiare della riduzione artigiani, in relazione alla **regolazione 2026**. Il campo in questione non produce alcun effetto sulle somme da versare per l'Autoliquidazione dell'anno corrente (2025-2026): la certificazione viene riportata esclusivamente sul file telematico della denuncia e produrrà il suo effetto sull'Autoliquidazione dell'anno prossimo (2026-2027).

Nel caso in cui la casella della certificazione risulti barrata sulla denuncia dell'anno precedente, la procedura di conversione (paragrafo A) provvede a barrare la stessa casella sulla denuncia dell'anno corrente.

Contributi associativi

I contributi associativi sono gestiti sull'apposito servizio presente sul menù dell'Autoliquidazione.

La procedura 'Conversione Inail da anno precedente' compila tale sezione partendo dagli analoghi contributi presenti nell'archivio dell'anno precedente. Al momento della conversione, nel campo 'Codice per F24' vengono sostituite le prime due cifre con '**66**' (nell'Autoliquidazione 2024-2025, le prime due cifre erano '65').

Ricordiamo che i contributi associativi non possono essere rateizzati: anche in caso di rateizzazione del premio, quindi, vengono versati in un'unica soluzione alla scadenza della prima rata (16/02/2026), come indicato nelle istruzioni Inail.

2.2) AUTOLIQUIDAZIONE – SERVIZI DISPONIBILI

È opportuno operare sui servizi dell'Autoliquidazione soltanto DOPO aver eseguito le procedure indicate al precedente punto 2.1: 'Conversione Inail da anno precedente' e 'Generazione Inail da archivi Paghe'.

Sul servizio '**Retribuzioni**' sono gestite le retribuzioni da riportare sulla denuncia salari che verrà inviata per via telematica. Le stesse retribuzioni sono utilizzate per il calcolo del premio Inail dipendenti.

Ricordiamo che non è più dovuto il premio silicosi / asbestosi; di conseguenza, non deve essere indicato alcun importo nel corrispondente campo del servizio 'Retribuzioni'.

Tramite il servizio '**Base Premi**' è possibile modificare i tassi relativi alla regolazione ed alla rata, per quanto riguarda il premio dipendenti, secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti.

Per modificare i tassi, occorre utilizzare la finestra riportata in corrispondenza del 'Tasso applicato infortuni', sulla sezione relativa alla regolazione o alla rata (la stessa finestra consente di modificare entrambi i tassi). Sulla finestra è possibile selezionare la decorrenza valida per l'anno 2025 (normalmente corrispondente al 01/01/2025): su tale decorrenza devono essere inseriti sia il tasso per la regolazione 2025, sia quello per la rata 2026.

Precisiamo, inoltre, che in presenza di diverse decorrenze nel corso dell'anno 2025, per il calcolo del premio viene considerata esclusivamente la decorrenza più recente rispetto al 31/12/2025.

Ricordiamo che l'addizionale amianto non viene più applicata: di conseguenza, non devono essere barrate le corrispondenti caselle sul servizio 'Base Premi'.

Sul servizio '**Base Premi**' è riportata anche la gestione del premio artigiani: nella sezione 'Soggetti autonomi artigiani' sono riportati i valori relativi alla regolazione 2025 ed alla rata 2026.

Naturalmente, occorre intervenire sui valori del premio artigiani nel caso in cui gli importi comunicati sulle basi di calcolo risultino diversi da quelli presenti sul servizio 'Base Premi'. Tale eventualità si presenta, ad esempio, se è stata assegnata una diversa classe di rischio per l'anno 2026.

Sul servizio '**Risultato**' viene gestita la condizione di 'Definitivo', tramite la quale si dichiara che l'Autoliquidazione è "pronta" (a livello di ditta). Impostando tale condizione, gli importi da versare vengono trasferiti sull'Archivio Tributi, in modo che sia possibile generare il modello F24.

Sempre sul servizio '**Risultato**', è possibile verificare (ed eventualmente modificare) la rata anticipata nell'anno precedente. Inoltre, è possibile abilitare o disabilitare la rateizzazione del premio.

Ricordiamo che, su tutti i servizi dell'Autoliquidazione, è prevista la possibilità di gestire eventuali annotazioni: una volta selezionata la ditta, sui servizi compare il pulsante '**Note**', tramite il quale si apre la finestra di gestione delle annotazioni. Sulla stessa finestra, vengono visualizzate anche le eventuali annotazioni relative all'anno precedente. Precisiamo che il pulsante 'Note' non compare nella condizione di 'Non trovato'.

Di seguito, sono riportate alcune indicazioni operative in merito ai principali servizi dell'Autoliquidazione.

Servizio 'Retribuzioni'

- Le retribuzioni complessive e le quote di retribuzione parzialmente esenti vengono compilate in automatico dalla procedura Generazione Inail da archivi Paghe (punto 2.1).

- Per l'anno di competenza 2025, risultano parzialmente esenti le sole assunzioni L. 92/2012 (ultracinquantenni o donne), individuate dal codice '55' nel campo Situazione Contributiva e/o dai codici '110' / '111' / '112' / '113' nel campo Ulteriori Specifiche, sul servizio Dipendente – Inquadramento. Come già precisato, per tali agevolazioni occorre indicare il tipo retribuzione (codici da 'H' a 'Y') nel campo 'Codice agevolazione L. 92/2012', sulla finestra Ulteriori Dati Inps del servizio Dipendente – Inquadramento. In assenza del tipo retribuzione, la procedura di generazione riporta sempre il codice 'H', emettendo una segnalazione: a questo punto, è possibile indicare il tipo retribuzione sugli archivi Paghe e rilanciare la procedura di generazione, oppure indicarlo direttamente sul servizio 'Retribuzioni'.
- Per quanto riguarda le retribuzioni soggette a sconto, vengono trasferite automaticamente, dagli archivi Paghe, le retribuzioni relative alla sostituzione di maternità (tipo '7'), individuate dal codice '82' nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. Come da istruzioni Inail, lo sconto relativo alla sostituzione di maternità può essere applicato sia sulla regolazione che sulla rata.
- Il campo 'Esclusione da invio telematico' viene compilato dalle procedure 'Conversione Inail da anno precedente' e 'Generazione Inail da archivi Paghe', riportando l'analoga casella presente sul servizio Ditta – Posizioni Inail. Se necessario, la casella può essere barrata direttamente sul servizio 'Retribuzioni' (in tal caso, non sarà riportata sull'anno successivo). Precisiamo che tale casella deve risultare barrata sulle posizioni relative al solo nucleo artigiano, in presenza delle condizioni che ne comportano l'esclusione dalla denuncia salari.

Servizio 'Base Premi'

- È possibile inserire o modificare i tassi relativi alla regolazione ed alla rata, tramite l'apposita finestra. In tal modo, le variazioni sono riportate direttamente sul servizio Ditta – Posizioni Inail. Precisiamo che è possibile modificare le versioni già presenti in archivio, oppure effettuare una nuova storicizzazione: se risulta già presente una versione in data 01/01/2025 (o successiva), consigliamo di riportare le modifiche direttamente su tale versione, senza effettuare ulteriori storicizzazioni. Nel caso in cui vengano modificati i tassi, chiudendo poi la finestra tramite il pulsante 'Chiudi', il servizio effettua automaticamente il ricalcolo del premio. Come già detto, per il calcolo del premio viene considerata esclusivamente la versione più recente rispetto al 31/12/2025.
- Le eventuali agevolazioni, rilevate dalle basi di calcolo comunicate dall'Inail, devono essere inserite negli appositi campi. Per i codici agevolazione '**003**' (Campione d'Italia) / '**005**' (zone montane) / '**025**' (zone svantaggiate) occorre indicare anche le relative percentuali. Per il codice agevolazione '**127**' (riduzione artigiani L. 296/2006) non deve essere indicata la percentuale, ma devono essere barrate le caselle relative al premio dipendenti e/o al premio artigiani (il funzionamento di tale riduzione è descritto dettagliatamente al punto 2.1).
- Come già precisato, la riduzione L. 147/2013 non viene applicata dall'anno di competenza 2019: anche nel caso in cui venissero barrate le corrispondenti caselle, non si produrrebbe alcun effetto sul calcolo del premio.
- I premi unitari relativi al nucleo artigiano devono essere indicati sempre al lordo delle riduzioni spettanti (in particolare al lordo della riduzione artigiani L. 296/2006).

Servizio 'Risultato'

- La casella '**Definitivo**' deve essere barrata soltanto DOPO aver eseguito sia le procedure descritte al punto 2.1 ('Conversione a anno precedente' e 'Generazione da archivi Paghe'), sia l'importazione automatica delle basi di calcolo descritta al successivo punto 2.3. Dopo aver impostato la condizione di 'Definitivo' rimane comunque possibile effettuare qualsiasi modifica tramite i servizi dell'Autoliquidazione, tuttavia in tale condizione non è più possibile modificare l'Autoliquidazione utilizzando le procedure descritte ai punti 2.1 e 2.3.

- Barrando la casella '**Definitivo**', le somme da versare vengono automaticamente trasferite sull'Archivio Tributi ed è possibile produrre il modello F24 tramite l'apposita procedura (descritta al punto 2.4).
- Nel campo Applicazione Rateazione sono disponibili le consuete opzioni 'SI primo anno' / 'SI da anno precedente' / 'NO primo anno' / 'NO da anno precedente'. Tale campo viene compilato automaticamente dalla procedura 'Conversione Inail da anno precedente': se l'Autoliquidazione dell'anno precedente risulta presente in archivio, sull'anno corrente viene riportato 'SI da anno precedente' / 'NO da anno precedente', a seconda se è stata applicata o meno la rateazione. Per le aziende di nuovo inserimento, occorre selezionare una delle opzioni previste.
- In caso di rateazione, vengono automaticamente predisposte le 4 rate previste, applicando i coefficienti indicati nelle istruzioni operative Inail del 8/01/2026. Ricordiamo che la rateazione non viene applicata ai contributi associativi.
- La rata anticipata nell'anno precedente viene compilata in automatico dalla procedura 'Conversione Inail da anno precedente' (punto 2.1). Per eventuali aziende non gestite nell'anno precedente, il campo in questione deve essere compilato manualmente dall'Utente, oppure importato automaticamente dalle basi di calcolo. Viene inoltre visualizzato (tra parentesi) l'importo della rata anticipata presente in archivio sull'Autoliquidazione dell'anno precedente.
- Eventuali crediti relativi ad anni precedenti possono essere compensati sul modello F24 (in tal caso devono essere inseriti sull'Archivio Tributi), oppure direttamente sull'Autoliquidazione (in tal caso vanno inseriti nel campo 'Importi a scomputo' sul servizio Risultato). La modalità di compensazione adottata deve essere conforme alle indicazioni ricevute dall'Inail per ciascun credito da compensare.
- La casella relativa alla certificazione dei requisiti ex-legge 296/06 commi 780-781 (riduzione artigiani) si riferisce alla regolazione 2026 (vedere paragrafi precedenti). Tale casella viene automaticamente barrata se, sulla denuncia dell'anno precedente, era stata barrata la corrispondente casella (certificazione per la regolazione 2025).
- Per le cooperative agricole e loro consorzi non operanti in zone montane e svantaggiate, sono disponibili i campi relativi alle percentuali di prodotto proveniente dalle suddette zone. L'indicazione di tali percentuali produce una riduzione del premio analoga a quella prevista per le agevolazioni cod. 005 / 025 (da utilizzare invece per le cooperative operanti in zone montane o svantaggiate), proporzionalmente alla percentuale indicata.
- Tramite l'opzione 'Delega separata per contributi associativi' vengono versati separatamente i contributi associativi (nel caso in cui non si intenda effettuare compensazioni con eventuali crediti disponibili). Attivando tale opzione, vengono prodotti automaticamente due modelli F24 separati (premio Inail / contributi associativi).
- Tramite l'opzione 'Delega unificata con procedura paghe', le somme derivanti dall'Autoliquidazione Inail vengono versate sui modelli F24 generati dalla procedura Paghe (a tale riguardo, occorre considerare attentamente le avvertenze indicate al punto 2.1).
- È possibile escludere un'intera denuncia dalla stampa e dal file per l'invio telematico, barrando l'apposita casella 'Esclusione stampa e invio telematico'. Precisiamo che tale casella non deve essere confusa con quella relativa all'esclusione dall'invio telematico di singole posizioni, presente sul servizio 'Retribuzioni'.
- Se viene utilizzata la Parcellazione, è possibile ottenere il calcolo automatico della quota spettante per il servizio, sulla base del listino definito sui servizi della Parcellazione (menù Amministratore Paghe). In tal caso, compare il campo 'Quota servizio Inail' quando viene barrata la casella 'Definitivo' e le quote calcolate vengono memorizzate in archivio con data 28/02/2026 (data convenzionale).

2.3) AUTOLIQUIDAZIONE – IMPORTAZIONE BASI DI CALCOLO

È possibile importare automaticamente le basi di calcolo relative all'Autoliquidazione 2025-2026, utilizzando il servizio '**Importazione basi di calcolo Inail**', disponibile sul menù dell'Autoliquidazione Inail.

ATTENZIONE: Per poter importare le basi di calcolo, è necessario che siano già state eseguite entrambe le procedure descritte al paragrafo 2.1 – '**Conversione Inail da anno precedente**' e '**Generazione Inail da archivi Paghe**'.

Come già segnalato al paragrafo 2, da quest'anno le basi di calcolo vengono fornite dall'Inail soltanto in **formato JSON** (oltre alla versione stampabile in formato PDF, non utilizzabile per l'importazione).

Il servizio '**Importazione basi di calcolo Inail**' consente di importare i **files in formato JSON**.

Eventualmente, se i files in formato JSON sono numerosi, è possibile includerli in un file ZIP ed importare quest'ultimo: in tal caso, nel file ZIP non devono essere presenti delle "cartelle", ma soltanto i files da importare.

Facciamo presente che i files da importare (sia i files in formato JSON, sia l'eventuale file ZIP che li contiene) non devono avere degli spazi o dei caratteri speciali nel nome del file.

Innanzitutto occorre **selezionare il file da importare**, cliccando sull'icona che rappresenta una "cartella" aperta. Dopo aver selezionato il file, l'icona cambia aspetto, diventando un "cestino" sul quale è possibile cliccare se si vuole eliminare il file dopo averlo selezionato (in caso di errore nella scelta del file).

Il successivo campo '**Tipo file da importare**' è impostato automaticamente a '***File singolo formato JSON***' e non deve essere variato se si vuole importare un file in formato JSON. Qualora, invece, si intenda importare un file ZIP contenente diversi files JSON, occorre selezionare '***File ZIP contenente files JSON***'. Le altre opzioni, relative a files in formato TXT (eventualmente inclusi in uno ZIP) da quest'anno non devono essere utilizzate.

La modalità di importazione (descritta più avanti) è settata automaticamente a '**Provvisoria**'.

L'anno di competenza viene automaticamente impostato al '**2025**' e non deve essere variato.

Per eseguire l'importazione, dopo aver selezionato il file, è sufficiente cliccare sul pulsante '**Elabora**'.

A questo punto viene lanciata la procedura di importazione e, sul servizio, si attiva il pulsante '**Controllo elaborazione**', tramite il quale è possibile controllare se la procedura di importazione è terminata

In particolare, quando si clicca sul pulsante '**Elabora**', vengono eseguite le seguenti operazioni:

- 1) Il file da importare viene trasferito nella gestione delle stampe, in modo che possa essere controllato in caso di necessità. Se è stato caricato un file in formato JSON, nella gestione delle stampe viene trasferito tale file con il nome '**BasiCalcoloInail.json**', insieme ad un altro file denominato '**BasiCalcoloInail.txt**', corrispondente alla "traduzione" del file JSON in formato testo. Se, invece, è stato caricato un file ZIP contenente diversi files JSON, nella gestione delle stampe viene trasferito soltanto il file ZIP con il nome '**BasiCalcoloInail.zip**'.
- 2) Viene lanciata la procedura di importazione del file, quindi occorre controllare che la procedura sia terminata tramite il cruscotto per il controllo delle procedure, che si apre cliccando sul pulsante '**Controllo elaborazione**' (oppure dal menù 'Strumenti' → 'Controllo elaborazioni schedulate');
- 3) Per ogni ditta trattata, vengono importati i dati dalle basi di calcolo e viene ricalcolata l'Autoliquidazione.

Dopo aver verificato che sia terminata la procedura di importazione, sulla gestione delle stampe si trovano gli elenchi dei dati importati e delle eventuali segnalazioni:

- i tassi e le altre informazioni importate sono indicati sulla stampa '**BasiCalcolo.Importazione.elenco**';
- le segnalazioni bloccanti e non bloccanti sono riportate (se presenti) su '**BasiCalcolo.Importazione.errori**'.

Se è stato caricato un file ZIP, entrambe le stampe si riferiscono all'insieme dei files JSON presenti nel file ZIP (in tal caso, la numerazione delle pagine ripartirà da 1 per ogni file importato).

Consigliamo, per ciascun file, di effettuare l'importazione prima in modalità '**Provvisoria**', per controllare eventuali segnalazioni, poi in modalità '**Definitiva**', per importare effettivamente i dati in archivio.

Nella modalità 'Provvisoria', i dati non vengono importati in archivio, ma sono comunque riportati in stampa, effettuando tutti i controlli previsti ed emettendo le eventuali segnalazioni di errore.

In caso di necessità, è possibile ripetere l'importazione, anche se è già stata effettuata in modalità 'Definitiva'.

Precisiamo che l'importazione dei dati dalle basi di calcolo NON modifica mai le somme imponibili presenti sul servizio 'Retribuzioni', indipendentemente dal fatto che siano trasferite dagli archivi Paghe o inserite manualmente.

Inoltre, l'importazione NON viene effettuata sulle Autoliquidazioni che presentano la condizione di 'Definitivo' sul servizio 'Risultato': tale condizione viene segnalata sulla stampa degli errori.

Per effettuare l'importazione, è necessario che le ditte interessate presentino le seguenti condizioni:

- la ditta deve essere correttamente inserita sui servizi Ditta – Anagrafico / Azienda / Abilitazione / Sedi attività / Posizioni Inail, con decorrenza uguale o precedente al 31/12/2025;
- sul servizio Ditta – Abilitazione, la Data Attivazione deve essere uguale o precedente al 31/12/2025, mentre la Data Cessazione deve risultare non compilata oppure successiva al 31/12/2024;
- sempre sul servizio Ditta – Abilitazione, il campo Codice Ditta Inail deve essere correttamente compilato e comprensivo del contro-codice (quest'ultimo deve essere separato tramite il carattere "/");
- sul servizio Ditta – Posizioni Inail devono essere presenti tutte le posizioni interessate (PAT / tariffa / inquadramento), con decorrenza uguale o precedente al 31/12/2025 ed attive nell'anno 2025;
- sempre sul servizio Ditta – Posizioni Inail, le PAT interessate devono essere correttamente compilate e comprensive del contro-codice (quest'ultimo deve essere separato dalla posizione tramite il carattere "/").

Ricordiamo che le PAT e tariffe derivanti dalla riclassificazione effettuata in occasione dell'Autoliquidazione 2018-2019 (aggiornamenti di aprile 2019 Acred718 / Acred719), possono essere presenti più volte in archivio, nei casi in cui corrispondano a PAT e tariffe che sono state accorpate: in tal caso, i dati presenti sulle basi di calcolo verranno importati su ciascuna occorrenza delle nuove PAT e tariffe. Come già precisato, al momento della generazione del file per l'invio telematico della denuncia salari, le PAT e tariffe ripetute vengono automaticamente accorpate tra loro.

Ricordiamo che, per poter importare automaticamente le basi di calcolo, devono essere presenti in archivio anche le posizioni relative al solo premio artigiani, comprese quelle eventualmente attivate nel corso dell'anno 2025.

Sulle posizioni relative al solo premio artigiani, è necessario barrare la casella 'Esclusione da invio telematico', predisposta sul servizio Ditta – Posizioni Inail e riportata sul servizio 'Retribuzioni' (vedere punto 2.1).

Dalle basi di calcolo vengono importate le seguenti informazioni:

- tassi relativi al premio dipendenti, sia per la regolazione che per la rata;
- eventuali retribuzioni presunte per la rata anticipata del premio dipendenti;
- importi relativi al premio artigiani, retribuzione convenzionale e numero di soggetti interessati;
- periodo di competenza (se diverso dall'intero anno) per il premio dipendenti e artigiani;
- riduzione L. 296/2006 dipendenti e artigiani (agevolazione cod. 127 e relative caselle);
- agevolazione zone montane (cod. 005) o svantaggiate (cod. 025);
- rata anticipata nell'anno precedente (Autoliquidazione 2024-2025).

I tassi relativi al premio dipendenti sono importati sul servizio Ditta – Posizioni Inail. Tutte le altre informazioni sono importate sul servizio 'Base Premi', ad eccezione della rata anticipata nell'anno precedente, che è importata sul servizio 'Risultato'. Le informazioni importate possono essere modificate, se necessario, tramite gli appositi servizi.

Sulla stampa dei dati importati sono indicate tutte le informazioni sopra elencate, nello stesso ordine con il quale si trovano sul file delle basi di calcolo. Nel caso in cui una stessa informazione venga importata su più posizioni presenti in archivio, sulla stampa sono riportate altrettante righe quante sono le posizioni trattate. Tale situazione può verificarsi, ad esempio, per la riduzione L. 296/2006, nel caso in cui interessi più tariffe.

Se il periodo di competenza è diverso dall'intero anno, per il premio dipendenti viene riportata una segnalazione sulla stampa degli errori, indicando di verificare la posizione interessata (in quanto potrebbe trattarsi di una riclassificazione nel corso dell'anno e, quindi, potrebbe essere necessario un intervento dell'Utente). Per quanto riguarda il premio artigiani, il periodo inferiore all'anno comporta un ricalcolo del premio unitario da indicare sul servizio 'Base Premi': tale situazione viene gestita in automatico, secondo i criteri descritti più avanti.

Relativamente alla rata anticipata nell'anno precedente, sulla stampa è riportato sia l'importo della singola posizione, sia il totale per ditta (incrementato per ogni posizione); quest'ultimo valore, corrispondente a quello indicato sulle basi di calcolo in formato pdf, viene riportato sul servizio 'Risultato'.

Come già detto, i tassi relativi al premio dipendenti vengono riportati sul servizio Ditta – Posizioni Inail, ma possono essere gestiti anche dal servizio 'Base Premi', tramite l'apposita finestra.

I nuovi tassi sono riportati automaticamente sulla decorrenza valida per l'anno 2025 (normalmente corrispondente al 01/01/2025). Per effettuare l'importazione dei tassi, sul servizio Ditta – Posizioni Inail deve essere presente '**2025**' nel campo Anno di Competenza: tale anno è riportato automaticamente dalla procedura 'Conversione Inail da anno precedente', insieme ai relativi tassi. Per le posizioni inserite nel corso del 2025, i campi relativi ai tassi ed all'anno di competenza non devono risultare compilati: in tal caso, vengono importati automaticamente. Se l'anno di competenza risulta avvalorato ma diverso da '2025', non viene effettuata l'importazione dei tassi, segnalando la condizione di errore.

Sulle aziende artigiane, potrebbe presentarsi il caso di una voce di tariffa relativa al solo premio artigiani, che non è stata inserita in archivio in quanto non necessaria per l'invio della denuncia salari. In tale situazione, nella fase di importazione viene segnalata l'assenza della voce di tariffa: occorre quindi inserirla (con decorrenza 01/01/2025) e ripetere l'importazione delle basi di calcolo. Ricordiamo che, su una posizione del genere, deve risultare barrata la casella 'Esclusione da invio telematico', sia sul servizio Ditta – Posizioni Inail che sul servizio 'Retribuzioni'.

Sempre sulle aziende artigiane, in alcuni casi la procedura di importazione deve ricalcolare il valore del premio unitario da riportare sul servizio 'Base Premi'. Tale necessità si presenta se il periodo (campi "dal / al") è inferiore all'anno, in quanto sulle basi di calcolo è riportato il valore del premio rapportato a tale periodo, oltre che alla percentuale di ponderazione. Sul servizio 'Base Premi', invece, occorre riportare il valore del premio unitario relativo all'intero anno, applicando la sola percentuale di ponderazione. In tale situazione, il valore importato sulla colonna Premio Unitario del servizio 'Base Premi' viene automaticamente ricalcolato per l'intero anno, considerando il premio unitario della classe di rischio e applicando la percentuale di ponderazione. Sulla stampa dei dati importati, nel caso in questione viene indicato il valore premio unitario ricalcolato e, su un rigo aggiuntivo, il periodo e la percentuale di ponderazione.

Ricordiamo che non vengono importati i contributi associativi: tali contributi, se presenti sulle basi di calcolo, vengono comunque riportati sulla stampa prodotta, con l'indicazione "*non importato*".

Precisiamo, inoltre, che l'importazione delle basi di calcolo lascia inalterati i contributi associativi trasferiti dall'anno precedente, tramite la procedura 'Conversione Inail da anno precedente' (punto 2.1).

2.4) AUTOLIQUIDAZIONE – ALTRE PROCEDURE DISPONIBILI

Sul menù relativo all'Autoliquidazione Inail sono disponibili le ulteriori procedure di seguito elencate.

- Stampa Autoliquidazione Inail: stampa il modello di denuncia delle retribuzioni in formato A4.
- Stampa modello F24 per Autoliquidazione: stampa il modello F24 relativo all'Autoliquidazione Inail. La procedura considera le sole denunce che risultano 'Definitive' e può essere utilizzata sia in caso di versamento in un'unica soluzione che in caso di rateizzazione. In presenza di contributi associativi da versare separatamente, vengono stampati automaticamente due diversi modelli F24. Questa procedura NON può essere utilizzata se è stata attivata l'opzione 'Delega unificata con procedura paghe': in tal caso, il modello F24 deve essere prodotto tramite la procedura 'Stampa Modello F24' sul menù Amministrazione del Personale, oppure tramite le procedure disponibili sul menù Archivio Tributi (selezionando il tipo procedura 'PG'); nella stessa ipotesi, l'eventuale delega separata per i contributi associativi deve essere prodotta tramite un apposito lancio della procedura 'Stampa Modello F24' (o delle procedure dell'Archivio Tributi), impostando come data di scadenza il giorno 15 del mese (anziché il giorno 16).

Ricordiamo che tutte le procedure di stampa del modello F24 prevedono la possibilità di archiviare i modelli prodotti (per gli Utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale).

- Generazione file per invio telematico: genera il file per l'invio telematico della denuncia. Vengono considerate le sole denunce 'Definitive', per le quali non è già stato prodotto il file telematico (in caso di più lanci successivi della procedura). Ricordiamo che, nel caso in cui una stessa PAT e tariffa siano presenti più volte in archivio, sul file per l'invio telematico i dati vengono accorpati automaticamente su un'unica "posizione".

È opportuno attendere una nostra conferma, prima di utilizzare la procedura di invio telematico.

- Stampa risultato Autoliquidazione Inail: produce il riepilogo delle somme da versare, in formato A4, secondo lo stesso schema previsto sul servizio 'Gestione Autoliquidazione Inail – Risultato'.

Ricordiamo che è possibile archiviare la stampa prodotta (Utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale).

- Annulla condizione di modello stampato / file telematico generato: da utilizzare se la modifica in questione deve essere effettuata massivamente, per la generalità delle aziende.
- Attribuisce condizione di definitivo: da utilizzare se la modifica in questione deve essere effettuata massivamente, per la generalità delle aziende.

Sulle procedure che prevedono la selezione della zona, è anche possibile selezionare le ditte abbinate all'utente che lancia la procedura, utilizzando l'opzione prevista nel campo 'Zona / Utente'. I criteri per l'individuazione della zona e dell'utente corrispondono a quelli indicati al precedente punto 2.1.

Ricordiamo infine che, sulla procedura Stampe Accessorie, è disponibile il programma '**STAUTOX1**', tramite il quale è possibile generare il prospetto del costo Inail relativo all'anno di competenza 2025. È opportuno produrre tale stampa soltanto dopo che l'Autoliquidazione 2025-2026 è stata chiusa in via definitiva.